

## **DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**PROPOSTA DI REGOLE OPERATIVE PER LA  
QUALIFICA DEI SOGGETTI CHE INTENDONO  
NEGOZIARE SUL MERCATO PPA E PER LA DISCIPLINA  
DELLA GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA DEL GSE AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 DEL DECRETO  
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA 20 GIUGNO 2025, n° 152**

## Sommario

1. Contesto normativo e regolatorio .....	3
2. Definizioni .....	6
3. Qualifica dei soggetti che intendono negoziare su MPPA .....	7
3.1 Requisiti dei soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come “Venditori” ....	8
3.1.1 Requisiti soggettivi.....	8
3.1.2 Requisiti oggettivi.....	9
3.2 Requisiti dei soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come “Acquirenti”	10
3.2.1 Requisiti soggettivi.....	10
3.2.2 Requisiti oggettivi.....	11
3.3 Procedura di qualifica .....	12
3.4 Qualifica e Contratto di Adesione al servizio di ultima istanza .....	13
3.4.1 Recesso dal Contratto di Adesione.....	13
3.4.2 Estinzione dal Contratto di Adesione.....	14
4. Flussi informativi tra il GSE e il GME .....	15
4.1 Trasmissione informazioni dei soggetti qualificati ai fini della negoziazione sull’MPPA	15
4.2 Scambi informativi relativi ai PPA negoziati .....	15
5. Esecuzione del Contratto di Adesione in assenza di inadempimento di controparte ..	16
5.1 Pagamento dei corrispettivi a carico delle parti .....	16
5.2 Riconoscimento GO PPA.....	17
5.3 Verifiche e controlli in capo al GSE.....	18
6. Disciplina del ruolo di operatore di ultima istanza del GSE nel contratto PPA .....	20
6.1 Subentro del GSE in qualità di Garante di Ultima Istanza .....	20
6.1.1 Movimentazione del Fondo.....	20
6.1.2 <i>Default</i> dell’Acquirente .....	21
6.1.3 <i>Default</i> del Venditore.....	25
Allegato 1 Proposta di Condizioni Generali del Contratto di Adesione .....	28
Allegato 2 Proposta per la definizione della misura e delle modalità di applicazione del corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza del GSE, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto. ....	39

## 1. Contesto normativo e regolatorio

L'articolo 28 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (D.lgs. 199/2021) recante *Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, ha introdotto disposizioni in materia di *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine*.

Nell'ambito del capitolo dedicato al REPowerEU - nuova Missione 7 del PNRR - è prevista la Riforma n. 4, intitolata *Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili*, la quale istituisce un sistema di garanzie finalizzato all'attenuazione del rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (PPA) di durata almeno quinquennale, volta a ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti.

In particolare, la Riforma prevede:

- che ciascun contraente assicuri una copertura parziale del controvalore dei contratti mediante strumenti di garanzia previsti dalla regolazione del mercato elettrico;
- l'introduzione di misure per mitigare il rischio di *Default*, compresi requisiti e vincoli per i contraenti e sanzioni in caso di inadempimento;
- l'individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di operatore di ultima istanza, che subentri alla controparte (Venditore/Aquirente) in *Default* e assicuri l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte *in bonis*.

Il citato articolo 28 del D.lgs. 199/2021, come da ultimo integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024 n. 208 e ss.mm.ii. stabilisce, in particolare che:

- il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) può fornire indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME), affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili;
- con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa;

- agli oneri derivanti dall'assunzione del GSE del ruolo di garante di ultima istanza, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica.

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 20 giugno 2025, n. 152 (nel seguito, il "Decreto"), in attuazione di quanto stabilito dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 28 del D.lgs. 199/2021, fornisce indirizzi al GME per lo sviluppo della piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (di seguito MPPA) e definisce i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 2-ter del medesimo articolo 28, assume il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili negoziati sulla piattaforma.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che il GSE:

- definisce e verifica il possesso dei requisiti in capo ai soggetti interessati a sottoscrivere un contratto PPA;
- individua apposite modalità con le quali le Garanzie di Origine (GO) emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica dell'energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul MPPA, possono essere cedute dal produttore, anche attraverso i sistemi M-GO e PB-GO, organizzati e gestiti dal GME, nonché specifiche modalità con le quali gli acquirenti dei medesimi contratti possono accedere all'acquisizione delle suddette GO;
- definisce, d'intesa con il GME, per quanto di competenza e previa consultazione, una proposta di Regole Operative che trasmette per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Le Regole Operative in particolare individuano:
  - le modalità per la definizione e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti PPA, nonché i limiti alle quantità negoziabili;
  - le modalità di definizione dei prezzi di riserva che il GSE nel ruolo di operatore di ultima istanza applica ai fini della determinazione, nell'ambito della Disciplina del Mercato Elettrico, dei prezzi ai quali è previsto il subentro del GSE nel contratto PPA in caso di inadempimento di una delle controparti. I prezzi di riserva sono definiti in modo da limitare il rischio della controparte e da contenere gli oneri a valere sui proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
  - le modalità mediante le quali il GSE subentra nel contratto di dispacciamento della controparte venditrice nel caso di inadempimento della stessa;
  - gli schemi contrattuali per la disciplina del rapporto tra il GSE, in qualità di operatore di ultima istanza, e la controparte interessata;

- le modalità attraverso le quali sono svolte le verifiche.

In data 1° luglio 2025 il GME ha pubblicato il DCO N. 1/2025 “PROPOSTA DI MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PPA (MPPA)”. La consultazione terminerà il 18° luglio 2025.

## 2. Definizioni

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto. Valgono, inoltre, le seguenti definizioni:

- **Acquirente:** operatore ammesso ad operare sul mercato elettrico - come definito nella Disciplina del Mercato Elettrico - e sulla Piattaforma Conti Energia del GME e che ha stipulato con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo, in virtù del quale è titolare di uno o più punti di prelievo di energia elettrica qualificato a negoziare contratti di acquisto nel MPPA;
- **Contratto di Adesione:** contratto stipulato tra il Venditore o l'Acquirente e il GSE a seguito dell'avvenuto riconoscimento della qualifica del GSE, come indicato nel capitolo 3;
- **DM FERX:** in prima applicazione il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 dicembre 2024, n. 457 recante *Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*;
- **Fondo:** riserva delle risorse destinate alla copertura della garanzia di ultima istanza del GSE, rinvenienti dai flussi finanziari disciplinati al paragrafo 6.1.1;
- **Inadempimento su MPPA o Default:** inadempimento ai sensi della disciplina GME;
- **Inadempimento:** mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti nel Contratto di Adesione;
- **Massima quantità negoziabile:** limite della quantità negoziabile definita in fase di qualifica per ogni impianto o acquirente. In caso di più impianti tale limite corrisponde alla somma delle singole quantità definite in fase di qualifica;
- **Negoziazione:** ove non diversamente specificato, si intende l'attività di negoziazione effettuata nell'ambito delle aste del MPPA ovvero la registrazione su MPPA di contratti bilaterali conclusi OTC (c.d. OTC clearing);
- **Operatore:** controparte contrattuale del GSE nel Contratto di Adesione;
- **Potenza minima:** potenza ai sensi delle regole operative in applicazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 dicembre 2024, n. 457;
- **Qualifica IGO:** processo per il riconoscimento della qualifica da parte del GSE finalizzata all'identificazione di un impianto di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) propedeutico al rilascio della GO;
- **Venditore:** operatore ammesso ad operare sul mercato elettrico - come definito nella Disciplina del Mercato Elettrico - e sulla Piattaforma Conti Energia del GME e che ha stipulato con Terna un contratto di dispacciamento in immissione, in virtù del quale è titolare di uno o più impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili qualificato a negoziare contratti di vendita nel MPPA.

### 3. Qualifica dei soggetti che intendono negoziare su MPPA

Ai fini della partecipazione al MPPA, è necessario che i soggetti che vogliono presentare offerte di vendita o d'acquisto ottengano preventivamente la relativa qualifica del GSE.

La qualifica deve essere caratterizzata da una capacità minima in acquisto/vendita pari a 1 MW (in considerazione del quantitativo minimo di offerta pari a 1 MW per contratto/prodotto previsto dal GME).

La qualifica ha validità annuale ed è rinnovabile a fronte del pagamento del corrispettivo amministrativo ( $C_{AMM}$ ) secondo le modalità previste al capitolo 5; il mancato pagamento del  $C_{AMM}$  entro i primi tre mesi dell'anno di rinnovo comporta il venir meno della qualifica.

La richiesta di qualifica, redatta in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) ai sensi del DPR n.445/2000, deve essere trasmessa esclusivamente per il tramite del portale predisposto e la sua ammissibilità è subordinata alla capienza del Fondo.

Il soggetto che intende presentare la richiesta di qualifica per accedere al MPPA deve seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del GSE per l'inserimento dei propri dati anagrafici al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. All'indirizzo <https://www.gse.it/ManualeUtente> è possibile consultare il manuale utente per la registrazione.

I singoli titolari di impianti dovranno ad ogni modo registrarsi individualmente sul Portale messo a disposizione dal GSE per l'inserimento dei dati relativi ai requisiti oggettivi richiesti.

Resta fermo che, in considerazione della collocazione del MPPA nell'ambito del Mercato Elettrico, potranno fruire della garanzia di ultima istanza del GSE solo i soggetti che abbiano ottenuto la qualifica di operatori del Mercato Elettrico e che siano abilitati alla registrazione delle transazioni a termine sulla Piattaforma Conti Energia del GME.

L'operatore si impegna a richiedere l'abilitazione come Venditore per la quota parte dell'impianto la cui energia non sia stata oggetto di contratti precedentemente negoziati.

Inoltre, non può essere oggetto di contrattazione su MPPA la quota di potenza/energia già oggetto di altri incentivi e/o servizi erogati dal GSE.

Ai fini della valutazione del merito creditizio, necessario per la determinazione del corrispettivo di garanzia ( $C_{GAR}$ ) di cui al capitolo 5, il soggetto che intende presentare la richiesta di qualifica, deve essere in possesso di un rating creditizio e dovrà fornire idonea attestazione.

In ogni caso è previsto che le controparti richiedenti la garanzia di intervento del GSE abbiano un rating della scala S&P o analoghe agenzie di rating almeno pari a quello previsto dalla Disciplina del Mercato e comunque non inferiore a livello di investment grade.

Con la richiesta di qualifica, il soggetto sottoscrive le Condizioni generali del Contratto di Adesione il cui schema è allegato alle presenti Regole (Allegato 1).

Il Contratto di Adesione (di seguito anche Contratto) ha per oggetto le modalità e le condizioni dell'attivazione della garanzia di ultima istanza ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e

2 del Decreto, ivi compreso il pagamento del  $C_{GAR}$ , nonché il subentro, da parte del GSE, nel contratto PPA con la controparte *in bonis* in luogo della parte inadempiente.

Il Contratto disciplina, altresì, il pagamento del  $C_{AMM}$  per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di qualifica e verifica, anche nel periodo intercorrente tra la richiesta della qualifica e il momento della negoziazione del contratto PPA sul MPPA.

Il Contratto di Adesione si perfeziona al momento del riconoscimento della qualifica.

### 3.1 Requisiti dei soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come “Venditori”

#### 3.1.1 Requisiti soggettivi

I soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come Venditori sul MPPA devono:

- essere Operatori di mercato in conformità alla Disciplina del Mercato Elettrico;
- essere utenti del dispacciamento di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati;
- essere un'impresa in stato “attiva” presso la competente Camera di Commercio;
- essere in possesso di un rating della scala S&P o analoghe agenzie di rating almeno pari a quello previsto dalla Disciplina del Mercato e comunque non inferiore al livello investment grade.

*Spunto di consultazione n.1* – Si ritiene vi siano ulteriori forme di attestazione della capacità finanziaria ed economica da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della qualifica?

Non possono ottenere dal GSE la qualifica come Venditori sul MPPA:

- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

### 3.1.2 Requisiti oggettivi

#### Impianti in esercizio

Ai fini del riconoscimento della qualifica come Venditore su MPPA, per gli impianti in esercizio, è necessario:

- richiedere la qualifica per una potenza minima pari a 100 kW per singolo impianto;
- indicare l'eventuale possesso di valida qualifica IGO, precedentemente rilasciata a favore del Produttore. Il GSE si riserva di acquisire ulteriori informazioni tecniche dalla piattaforma GAUDI di Terna;
- indicare il codice Censimp;
- fornire mandato senza rappresentanza al GSE per il subentro, in caso di *Default*, come Utente del Dispacciamento in immissione (il mandato dovrà essere reso direttamente dal Produttore, se diverso dal Venditore richiedente la qualifica in oggetto);
- fornire indicazione del proprio contratto di dispacciamento con Terna;
- autorizzare il GSE all'acquisizione da Terna e dal Gestore di Rete delle informazioni, se disponibili, relative agli impianti di produzione;
- indicare l'esistenza di eventuali ulteriori rapporti contrattuali con Terna.

Nel caso in cui l'impianto oggetto di qualifica sia sprovvisto di qualifica IGO, il GSE provvede al suo rilascio.

I titolari degli impianti di produzione per cui si richiede l'accesso al MPPA dovranno acconsentire all'invio dei dati dalla piattaforma GAUDI di Terna al GSE necessario per l'ottenimento della qualifica e per i successivi adempimenti, come descritti nelle presenti Regole Operative.

Spunto di consultazione n.2 – Si ritiene congrua la soglia di potenza minima per ogni singolo impianto di produzione FER individuata per la richiesta di qualifica?

#### Impianti autorizzati non in esercizio

Ai fini dell'ottenimento della qualifica per gli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio, il Venditore deve:

- richiedere la qualifica per una potenza minima pari a 100 kW per singolo impianto;
- trasmettere copia del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti, anche a seguito di voltura;

- trasmettere il preventivo di connessione del gestore di rete accettato in via definitiva dal titolare della pratica di connessione e la registrazione dell'impianto su GAUDI validata dal gestore di rete;
- se disponibile, trasmettere la comunicazione di avvio dei lavori ai fini della realizzazione dell'impianto;
- indicare la producibilità annua attesa dell'impianto di produzione;
- indicare l'impegno a prestare una cauzione a garanzia della realizzazione degli impianti, avente caratteristiche analoghe a quella provvisoria di cui al DM FERX.

Il titolo autorizzativo/abilitativo e l'eventuale titolo concessorio devono essere stati conseguiti e devono risultare validi ed efficaci alla data di presentazione della richiesta di qualifica.

In relazione agli impianti per i quali non è necessario conseguire il titolo autorizzativo (e.g. edilizia libera), il Venditore potrà presentare la richiesta di qualifica soltanto dopo l'entrata in esercizio con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si precisa che le modalità di accettazione sono definite da ARERA nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA).

Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, il Venditore dovrà integrare la documentazione richiesta in sede di qualifica.

Nel caso in cui la richiesta di qualifica ricomprenda uno o più impianti FER non ancora in entrati in esercizio, l'operatore sarà qualificato ad operare su MPPA e sarà ammessa la negoziazione del PPA ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera b) del Decreto.

La consegna dell'energia contrattualizzata nel PPA deve essere garantita dal portfolio degli impianti oggetto di qualifica e già entrati in esercizio così da garantire la quantità fisica in consegna oggetto del PPA.

Per ogni impianto oggetto di qualifica non ancora entrato in esercizio dovrà essere indicata una data ultima per l'entrata in esercizio, comunque, non superiore a 18 mesi superati i quali il GSE escute la cauzione rilasciata per gli impianti non ancora entrati in esercizio.

*Spunto di consultazione n.3 - Il GSE come dovrebbe dimensionare la cauzione da chiedere in caso di richiesta di qualifica per impianti non ancora in esercizio?*

## 3.2 Requisiti dei soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come "Acquirenti"

### 3.2.1 Requisiti soggettivi

I soggetti che intendono ottenere la qualifica dal GSE come Acquirenti sul MPPA devono:

- essere Operatori di mercato in conformità alla Disciplina del Mercato Elettrico;
- essere utenti del dispacciamento di uno o più punti di prelievo di energia elettrica come definito dal Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
- essere un'impresa in stato "attiva" presso la competente Camera di Commercio;
- essere in possesso di un rating della scala S&P o analoghe agenzie di rating almeno pari a quello previsto dalla Disciplina del Mercato e comunque non inferiore al livello investment grade.

*Spunto di consultazione n.4* – Si ritiene vi siano ulteriori forme di attestazione della capacità finanziaria ed economica da prendere in considerazione ai fini della qualifica dei soggetti Acquirenti?

Non possono ottenere dal GSE la qualifica come acquirenti sul MPPA:

- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- i soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

### 3.2.2 Requisiti oggettivi

Ai fini della qualifica in oggetto per i punti di prelievo l'Acquirente deve:

- indicare, per finalità statistiche e di monitoraggio, la denominazione (Cognome nome / Ragione Sociale) e (C.Fiscale/P.IVA) dei punti di prelievo per cui si richiede la qualifica ai fini dell'approvvigionamento di energia elettrica a termine nell'ambito del contratto PPA che si intende sottoscrivere;
- indicare il dato di consumo relativo agli ultimi tre anni nonché quello stimato per il primo anno di consegna del contratto PPA relativamente ai punti di prelievo per cui si richiede la qualifica (dato cumulato);
- disporre di un conto proprietà GO presso il GSE le cui modalità operative sono descritte al seguente link <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/garanzia-dorigine/documenti>;

- produrre l'autorizzazione per il GSE all'acquisizione da AU e dal Gestore di Rete delle informazioni, se disponibili, relative ai punti di prelievo di energia elettrica oggetto di qualifica;
- fornire indicazione del proprio contratto di dispacciamento in prelievo con Terna;
- dichiarare il volume minimo di energia acquistabile in relazione ai punti di prelievo ovvero il valore minimo per la stipula di un PPA;
- dichiarare il volume massimo di energia acquistabile in relazione ai punti di prelievo per cui si richiede la qualifica.

*Spunto di consultazione n.5* – I requisiti oggettivi previsti per la qualifica degli Acquirenti sono condivisibili ed esaustivi?

### 3.3 Procedura di qualifica

Il Venditore o l'Acquirente per presentare la richiesta di qualifica dovranno:

- inserire le informazioni richieste nel portale informatico;
- allegare la documentazione necessaria;
- effettuare il pagamento del corrispettivo ( $C_{AMM}$ ) da riconoscere al GSE per il rilascio della qualifica;
- scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ("DSAN"), che recepirà le informazioni indicate in precedenza nell'apposita pagina web;
- caricare nel portale informatico la suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta anche nella parte dell'informativa privacy allegata e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- procedere all'inoltro telematico della richiesta di qualifica.

Al termine di tale fase l'istanza risulterà in stato "INVIATA".

Il GSE effettua l'istruttoria entro 60 giorni dall'invio dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto (in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o di richieste ad altri soggetti interpellati dal GSE) in applicazione della Legge 241 del 1990 e trasmetterà entro 15 giorni dalla fine dell'istruttoria al soggetto Venditore o Acquirente e al GME l'esito della valutazione. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

Qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi, il GSE richiede al soggetto di integrare l'istanza mediante il Portale informatico. Nella richiesta del GSE sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare.

Il soggetto dovrà integrare le informazioni e/o i documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del GSE.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

### 3.4 Qualifica e Contratto di Adesione al servizio di ultima istanza

Con la richiesta di qualifica, il soggetto dichiara di aver compreso e accettato le clausole contrattuali generali relative, in particolare, al servizio di garanzia di ultima istanza prestato dal GSE, ivi comprese quelle relative al subentro del GSE nel contratto PPA in luogo della parte inadempiente e quelle relative al subentro del GSE come Utente del Dispacciamento in caso di inadempimento del soggetto Venditore.

Con la qualifica comunicata dal GSE, il soggetto richiedente è abilitato a operare sul MPPA.

Con la trasmissione del provvedimento di qualifica, il Contratto di Adesione sarà attivo e vincolante tra le parti.

A seguito della stipula del PPA comunicata dal GME (cfr. successivo capitolo 4), il GSE trasmetterà alle parti interessate la comunicazione di attivazione del servizio di ultima istanza, che indicherà:

- il periodo di validità della garanzia di ultima istanza, connesso necessariamente alla validità del contratto PPA;
- i volumi di energia contrattualizzati;
- il Prezzo di Riserva aggiornato alla data di attivazione contrattuale.

#### 3.4.1 Recesso dal Contratto di Adesione

Il recesso del Contratto di Adesione può essere esercitato:

- 1) prima della stipula del PPA;
- 2) a seguito di *Default* della controparte.

Nel caso di cui al punto 1), l'Operatore ha la facoltà di recedere dal Contratto di Adesione inoltrando la richiesta al GSE mediante l'apposita funzionalità presente sul portale applicativo o, in caso di indisponibilità del suddetto portale, a mezzo pec. A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione del recesso, il Contratto di Adesione si intenderà risolto.

Nel caso di cui al punto 2) la parte *in bonis* può, successivamente alla comunicazione del GME di inadempimento della controparte, scegliere se aderire al servizio di ultima istanza.

La controparte *in bonis* dovrà, nel rispetto degli obblighi e tempistiche previsti dalla Disciplina del Mercato Elettrico, comunicare al GME la facoltà di volersi o meno avvalere del servizio di ultima istanza fornito dal GSE. La mancata o tardiva comunicazione da parte della controparte *in bonis* vale quale manifestazione di volontà a volersi avvalere del servizio di ultima istanza fornito dal GSE. Il GSE acquisirà il relativo riscontro della parte *in bonis* dal GME. Qualora la parte *in bonis* comunichi di non volersi avvalere del servizio di ultima

istanza fornita dal GSE, a decorrere dal giorno successivo alla suindicata comunicazione del GME, il Contratto di Adesione si intenderà risolto.

Durante il periodo in cui è attivo un contratto PPA, le parti nel caso in cui intendano recedere dal Contratto di Adesione, dovranno provvedere preliminarmente alla chiusura del PPA secondo le modalità definite dal GME nella disciplina del Mercato Elettrico. Il GSE, sulla base delle informazioni comunicate dal GME, provvederà alla risoluzione del Contratto di adesione compatibilmente con le tempistiche previste dalla Disciplina del Mercato Elettrico.

Resta fermo che il recesso non produce effetti relativamente alle posizioni del contratto PPA che sono già state oggetto di trasferimento su MCT.

Si precisa che in tutti i casi di cui sopra la risoluzione del contratto comporta la perdita della qualifica.

*Spunto di consultazione n.6 – Si ravvedono delle criticità nella previsione di recesso delineata?*

#### 3.4.2 Estinzione dal Contratto di Adesione

La chiusura del contratto PPA sulla piattaforma GME comporta l'automatica estinzione del Contratto di Adesione con il GSE. Anche a seguito del subentro del GSE come garante di ultima istanza, la controparte *in bonis* che intende chiudere anticipatamente il contratto PPA dovrà comunicarlo al GME secondo le modalità dallo stesso definite nella Disciplina del Mercato Elettrico.

Il GME provvede ad informare il GSE della chiusura del contratto PPA.

## 4. Flussi informativi tra il GSE e il GME

### 4.1 Trasmissione informazioni dei soggetti qualificati ai fini della negoziazione sull'MPPA

Il GSE comunica al GME le seguenti principali informazioni:

- l'elenco degli operatori Venditori/Acquirenti qualificati ai fini delle negoziazioni su MPPA;
- l'elenco degli impianti associati ai singoli Venditori;
- le massime quantità negoziabili.

Resta inteso che il GSE comunica al GME l'eventuale perdita dei requisiti da parte di un operatore ovvero qualsivoglia casistica di inadempimento rispetto al Contratto di Adesione.

Lo scambio informativo avverrà nel rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza delle informazioni di natura commerciale relative ai venditori/acquirenti e della tutela dei dati personali e potrà includere altre informazioni ulteriori a quelle sopra specificate, necessarie per le finalità di operatività su MPPA.

### 4.2 Scambi informativi relativi ai PPA negoziati

Il GME comunica al GSE, secondo modalità e tempistiche concordate:

- le informazioni sui contratti e le eventuali relative variazioni in termini di quantità, prezzo e durata;
- il *Default* di una delle controparti di un PPA;
- la volontà della controparte in bonis di voler usufruire del servizio di ultima istanza fornito dal GSE.

Acquisite le informazioni di cui al precedente primo alinea, il GSE trasmette al GME le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.1. opportunamente aggiornate.

## 5. Esecuzione del Contratto di Adesione in assenza di inadempimento di controparte

### 5.1 Pagamento dei corrispettivi a carico delle parti

Il Venditore e l'Acquirente dovranno versare al GSE il corrispettivo  $C_{AMM}$  a copertura dei costi per l'attività di qualifica e di verifica.

Il  $C_{AMM}$  deve essere corrisposto al momento della richiesta di qualifica e annualmente fino all'eventuale stipula del contratto PPA.

Per la determinazione del  $C_{AMM}$  del Venditore trova applicazione il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". In particolare:

- per la determinazione del  $C_{AMM}$  da applicare in sede di qualifica si fa riferimento ai valori dei corrispettivi per istruttoria (€/kW) di cui ai paragrafi nn. 1 e 2 dell'Allegato I del suddetto decreto, sulla base del mix delle fonti da qualificare;
- per la determinazione del  $C_{AMM}$  da applicare annualmente dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la qualifica e fino alla stipula del PPA, si fa riferimento ai valori dei corrispettivi per scaglioni di potenza (€/kW) di cui al paragrafo n. 3 dell'Allegato I del suddetto decreto, sulla base del mix delle fonti qualificate.

Per l'Acquirente il  $C_{AMM}$  da corrispondere in sede di qualifica e annualmente dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la qualifica e fino alla stipula del PPA, è pari a 0,05 centesimi di €/kWh da applicare al volume massimo di energia acquistabile in relazione ai punti di dispacciamento in prelievo.

Si precisa che il corrispettivo  $C_{AMM}$  è dovuto anche in assenza di attivazione del servizio di garanzia di ultima istanza.

Il Venditore e l'Acquirente dovranno versare al GSE il corrispettivo annuale  $C_{GAR}$ , come determinato dalla deliberazione ARERA n. XX del XX/XX/2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, a seguito della trasmissione della relativa proposta da parte del GSE.

$$C_{GAR} = C_{AMG} + C_{RISK} + C_K$$

Tale corrispettivo, determinato annualmente, è composto dalle seguenti componenti:

- componente amministrativa ( $C_{AMG}$ ) a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per la concessione e amministrazione del sistema di garanzia, e per il monitoraggio e gestione del rischio di *Default*;
- la componente rischio ( $C_{RISK}$ ) a copertura del rischio *Default* da versare annualmente a decorrere dall'attivazione del PPA. Tale componente sarà determinata in funzione del merito creditizio della controparte garantita, del valore residuo atteso dell'esposizione contrattuale in caso di *Default* e dei flussi

di recupero netti acquisiti in caso di subentro nel contratto in luogo della controparte in *Default* da parte di GSE;

- la componente capitale ( $C_K$ ) per garantire un'adeguata remunerazione annua del capitale.

Per la determinazione dei corrispettivi si fa riferimento all'Allegato 2 al presente documento. Il GSE aggiorna il  $C_{GAR}$  annualmente o con cadenza semestrale in caso di necessità sulla base delle variazioni degli scenari di prezzo e delle informazioni sui contratti, nonché delle variazioni comunicate dal GME, in conformità alla suindicata deliberazione ARERA, dandone tempestiva comunicazione alle parti.

Il GSE pubblica le fatture relative al pagamento del  $C_{AMM}$  e del  $C_{GAR}$  entro il primo trimestre di ogni anno.

Le parti provvedono al pagamento della quota annuale del  $C_{AMM}$  e del  $C_{GAR}$  entro il 30 giorni dall'emissione della fattura.

Il GSE provvede ad assegnare i corrispettivi  $C_{GAR}$  al Fondo. I corrispettivi del  $C_{AMM}$  sono destinati alla copertura dei costi di funzionamento del GSE.

## 5.2 Riconoscimento GO PPA

Le GO sono riconosciute, secondo quanto previsto dalle regole applicative sulla gestione delle Garanzie d'origine D.M. n.224/2023, previa presentazione della qualifica IGO rilasciata dal GSE e in funzione della fonte di alimentazione di ciascun impianto attraverso l'emissione sul conto proprietà del Produttore, aperto sulla piattaforma informatica del GSE "Certigy" dedicata alla gestione delle GO.

Nell'ambito della suddetta piattaforma Certigy, le GO oggetto del contratto PPA devono essere trasferite dal Produttore sul conto proprietà dell'Acquirente attraverso la funzionalità dei trasferimenti interni prevista sul portale Certigy.

A seguito del trasferimento interno da parte del Produttore, la GO viene taggata come PPA. Tale attributo della GO resta fino all'annullamento della stessa.

Le GO con l'attributo PPA possono essere scambiate solo attraverso i trasferimenti interni al portale Certigy e devono essere trasferite alle controparti definite nel PPA. Quando la GO è trasferita nei confronti di un utente finale in prelievo viene automaticamente annullata.

Al fine della determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività connesse all'attuazione della disciplina in materia di GO, si rimanda a quanto previsto dalle regole applicative sulla gestione delle Garanzie d'origine D.M. n.224/2023. Per le modalità operative si rimanda al Manuale Utente Certigy.

Si rammenta che l'annullamento delle GO effettuato entro il 31 marzo dell'anno "a" servirà a certificare i consumi dell'anno "a-1".

*Spunto di consultazione n.7* – Si ravvedono delle criticità rispetto al processo delineato relativamente alle GO?

### 5.3 Verifiche e controlli in capo al GSE

Il GSE annualmente, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, verifica e comunica al Venditore la corrispondenza tra la quantità di energia negoziata dallo stesso Venditore in virtù degli impianti sottostanti ai singoli contratti PPA negoziati sul MPPA e quella effettivamente prodotta e immessa in rete dagli stessi impianti.

In caso di mancata copertura di produzione di energia elettrica rispetto ai volumi negoziati per singolo contratto PPA relativamente all'anno  $n$ , il Venditore ha l'obbligo di annullare a favore dell'Acquirente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di consegna (anno  $n+1$ ), un numero di GO corrispondente ad almeno l'80% dei volumi mancanti e per la tipologia equivalente alla produzione sottesa mancante. La percentuale non assolta entro tale termine (soglia di rimando, pari al massimo pari al 20% del volume annuo negoziato) dovrà essere annullata entro il 31 marzo dell'anno successivo (anno  $n+2$ ).

In caso di mancato assolvimento di tale obbligo il GSE comunica tale circostanza di inadempimento al GME, il quale intraprende, per quanto di competenza, le azioni previste nella Disciplina del Mercato Elettrico.

Il GSE effettua, inoltre, controlli a campione, documentali e/o anche tramite sopralluoghi, allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto e necessari per acquistare e vendere energia mediante contratti PPA da parte dei soggetti interessati, nonché al fine di verificare la rispondenza, a quanto effettivamente realizzato, delle informazioni contenute nelle DSAN presentate dagli operatori all'atto della richiesta di qualifica.

A tal fine, i soggetti qualificati sono tenuti a conservare per l'intero periodo di validità della qualifica tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile al GSE in caso di controlli.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con le parti interessate.

I controlli possono prevedere sopralluoghi presso gli impianti di produzione di energia. In tal caso, fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal produttore e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, l'operatore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche l'operatore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni negli ambiti di competenza, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Fatte salve le altre conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, laddove il GSE nell'ambito dei controlli di tipo documentale o mediante sopralluogo accerti l'insussistenza o il venir meno dei requisiti necessari per acquistare e vendere energia mediante contratti PPA, comunica tale circostanza di inadempimento al GME, il quale intraprende, per quanto di competenza, le azioni previste nella Disciplina del Mercato Elettrico.

*Spunto di consultazione n.8* – Si ritiene adeguato il meccanismo di controllo volto a garantire che l'energia contrattualizzata su MPPA sia effettivamente prodotta e immessa in rete da impianti FER? Si ritiene congrua la soglia di rimando di acquisto di GO indicata pari al 20% del volume annuo negoziato?

## 6. Disciplina del ruolo di operatore di ultima istanza del GSE nel contratto PPA

Una volta accertato l'inadempimento di una delle controparti nei confronti del GME ai sensi della Disciplina del Mercato Elettrico, ovvero nei confronti del GSE ai sensi del Contratto di Adesione, e ferma restando la volontà espressa della controparte in bonis di proseguire nel contratto, il GSE subentra nel contratto con la controparte *in bonis* in qualità di garante di ultima istanza, ferma restando la facoltà di quest'ultima di recedere dal Contratto di Adesione con le modalità indicate nel paragrafo 3.4.1

Il GSE come operatore di Ultima Istanza subentra alla controparte in *Default* per la posizione contrattuale relativa alla parte residuale del contratto su MPPA non già oggetto di consegna sul MCT.

Nel caso di cui la controparte *in bonis*, dopo aver aderito al servizio di ultima istanza fornito dal GSE, intenda procedere alla chiusura del contratto registrato presso la piattaforma MPPA del GME, la stessa dovrà procedere alla chiusura dello stesso secondo le modalità definite dal GME. Il GSE, sulla base delle informazioni comunicate dal GME, provvederà alla chiusura del Contratto in oggetto coerentemente con le tempistiche previste dalla Disciplina del Mercato Elettrico.

### 6.1 Subentro del GSE in qualità di Garante di Ultima Istanza

A seguito del *Default* di una controparte in un PPA, il GME provvede a dare comunicazione al GSE e alla controparte *in bonis* ai fini dell'attivazione del servizio di garanzia di ultima istanza. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 3.4.1.

Nel caso di *Default* del Venditore il GSE provvederà anche al subentro come Utente del Dispacciamento in immissione degli impianti di produzione FER oggetto del PPA.

#### 6.1.1 Movimentazione del Fondo

Il Fondo è alimentato da:

- i. 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 rinvenienti dalle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE mette a disposizione degli operatori un contatore delle risorse disponibili ai fini della qualifica dando evidenza dei volumi residui qualificabili;
- ii. corrispettivi CGAR di cui al paragrafo 5.1;
- iii. gli importi relativi alle garanzie delle controparti inadempienti, escusse dal GME, ivi compresa la penale di 2 euro/MWh che il GME applica alla controparte inadempiente per ogni contratto oggetto della posizione contrattuale dallo stesso detenuta sul MPPA eventualmente eccedenti gli oneri sostenuti per garantire il servizio di ultima istanza;

iv. eventuali proventi/oneri finanziari.

Il GSE provvede a depositare le suddette risorse presso uno specifico conto di tesoreria.

Il GSE trattiene dal Fondo la quota necessaria a esercire il ruolo di Garante di Ultima Istanza per i soggetti che hanno ottenuto la qualifica rispetto al fabbisogno prospettico per la durata massima del contratto.

Il GSE trasferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze i proventi di cui al punto i) eccedenti le risorse necessarie alla copertura delle richieste di qualifica presentate nell'anno.

*Spunto di consultazione n.9 – Al fine di garantire massima liquidità al mercato PPA, si concorda con la soluzione delineata? Sono individuabili ulteriori modalità gestionali delle risorse disponibili di cui al punto i)?*

### 6.1.2 Default dell'Acquirente

Qualora il GSE assuma posizioni in acquisto (casistica di *Default* dell'Acquirente), il GME regola con il GSE le quantità definite dal contratto al Prezzo di Riserva.




Figura 1: Default acquirente - esemplificativa

Il Prezzo di Riserva ( $P_{RIS}$ ) è definito come il minimo tra:

- $P_{FERX}$ : il prezzo medio delle ultime aste di assegnazione di capacità FER svolte dal GSE nell'ambito del DM FERX ponderato rispetto ai volumi aggiudicati in relazione alle singole fonti FER<sup>1</sup> oggetto del contratto PPA;
- $P_{PPA}$ : il prezzo del PPA per il quale il GSE ha assunto la posizione in acquisto.

<sup>1</sup> per le fonti non presenti nel DM FERX si farà riferimento alla fonte solare.

$$P_{RIS}^1 = \min(P_{FERX}; P_{PPA})$$

Il GSE ha la facoltà di aggiornare, annualmente o con cadenza semestrale in caso di necessità, il Prezzo di Riserva in funzione:

- del Prezzo di Riserva dell'anno precedente;
- degli esiti delle ultime aste svolte nell'ambito del DM FERX;
- del periodo per cui il GSE opera come garante di ultima istanza.

Il GSE comunica al GME e alla controparte *in bonis* l'aggiornamento del Prezzo di Riserva. In aggiunta a tale Prezzo di Riserva il GSE, il GSE determina un Prezzo di Riferimento determinato pari alla differenza tra il Prezzo di Riserva e un prezzo corrispondente alla stima della massima esposizione annua/valore residuo del Fondo, espressa in €/MWh, che il GSE copre mediante il proprio intervento (di seguito Delta Garanzia -  $\Delta_{GAR}$ ).

$$P_{RIF} = P_{RIS} - \Delta_{GAR}$$

Nel caso in cui il Prezzo MGP sia minore rispetto al Prezzo di Riferimento, il GSE sarebbe esposto ad un rischio prezzo nella rivendita dell'energia elettrica consegnata in esecuzione del contratto PPA dalla controparte *in bonis*. Pertanto, in tal caso il GSE regola con la controparte *in bonis* la differenza tra il Prezzo di Riferimento ed il Prezzo MGP.

Il Delta Garanzia rappresenta la massima esposizione ammissibile per il GSE (*stop loss*) sul singolo anno a tutela e nei limiti delle risorse nella propria disponibilità e destinate al meccanismo in oggetto. Il GSE sulla base delle risorse disponibili e dei tassi di *Default* effettivi si riserva la facoltà di aggiornare annualmente o con cadenza semestrale in caso di necessità tale stima.

*Spunto di consultazione numero n. 10* - Per l'aggiornamento dei Prezzi di Riserva nonché per la definizione dei Prezzi di Riferimento si suggeriscono altri elementi da poter considerare al fine di contenere il rischio di inadempimento dell'Acquirente di un contratto PPA e, conseguentemente, gli oneri a carico del GSE, connessi al suo intervento in qualità di operatore di ultima istanza? Ai fini della partecipazione alla misura, qual è il Delta Garanzia minimo ritenuto soddisfacente?

Ai fini dell'attivazione della clausola di *stop loss* si ritiene opportuno considerare il Prezzo del mercato MGP o altri riferimenti?


A supporto del quesito si riportano di seguito degli scenari che tenendo in considerazione i fondi disponibili, mettono in correlazione il Delta Garanzia con la capacità di impianti FER

potenzialmente qualificabile dal GSE ai fini della successiva abilitazione alla sottoscrizione di contratti PPA.


Gli scenari sono definiti cautelativamente a partire dalle seguenti assunzioni di base:

- prezzo dell'energia elettrica: 120 €/MWh al 2025, 80 €/MWh dal 2030 in poi
- Prezzo PPA: 67 €/MWh
- Prezzo FERX: 62 €/MWh
- Ore equivalenti: 1400 h/anno
- Quota di *Default* operatori in vendita 80%, 50%, 25% all'anno 0
- $\Delta\_GAR$ : 20, 40 €/MWh

Scenario 1 – PPA durata 10 anni



Scenario 2 – PPA durata 7 anni





A seguito del subentro del GSE come operatore di ultima istanza nella parte dell'Acquirente:

- con Prezzo MGP  $\geq$  Prezzo di Riferimento

il GSE e la controparte *in bonis* effettueranno un settlement con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico.




Figura 2: Default acquirente:  $P_{mercato} \geq P_{RIF}$

- con Prezzo MGP  $<$  Prezzo di Riferimento:

- il GSE e la controparte *in bonis* effettueranno un settlement con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico
- la controparte *in bonis* restituisce al GSE la differenza tra il Prezzo di Riferimento e il Prezzo di Vendita dell'energia del GSE (pari al Prezzo di mercato in esito allo sbilanciamento a programma).




Figura 3: Default acquirente:  $P_{mercato} < P_{RIF}$

Resta fermo l'obbligo di regolazione dei corrispettivi relativi alla differenza tra il Prezzo MGP e Prezzo di Riferimento da parte della controparte *in bonis*. La mancata corresponsione di tali corrispettivi comporta l'inadempimento contrattuale della controparte *in bonis*.

Si precisa che il subentro prevede anche il trasferimento al GSE delle GO riconosciute all'impianto del Venditore. Il GSE potrà utilizzare tali GO anche per annullarle, entro 18 mesi dal periodo di produzione, nei confronti di controparti di PPA nei quali si è verificato il *Default* del Venditore.

### 6.1.3 *Default* del Venditore

In caso di *Default* del Venditore, il GSE comunica a Terna l'inclusione degli impianti oggetto del contratto PPA nel proprio Contratto di Dispacciamento in immissione.

A seguito del subentro, il GME regola con la controparte *in bonis* i volumi del PPA al Prezzo di Riserva.

In caso di subentro il GSE e la controparte *in bonis* regolano con il GME il settlement a Prezzo di Riserva dei volumi oggetto del PPA.




Figura 4: *Default* acquirente - esemplificativa

Il Prezzo di Riserva è pari al massimo tra:

- $P_{PPA}$ : il prezzo del PPA per il quale il GSE ha assunto la posizione in vendita;
- $P_{FERX}$ : il prezzo medio delle ultime aste di assegnazione di capacità FER svolte dal GSE nell'ambito del DM FERX ponderato rispetto ai volumi aggiudicati in relazione alle singole fonti FER<sup>2</sup> oggetto del contratto PPA;

$$P_{RIS}^1 = \max(P_{FERX}; P_{PPA})$$

Il GSE ha la facoltà di aggiornare annualmente o con cadenza semestrale il Prezzo di Riserva comunicando al GME e alla controparte *in bonis* l'aggiornamento.

<sup>2</sup> per le fonti non presenti nel DM FERX si farà riferimento alla fonte solare.

In aggiunta a tale Prezzo di Riserva il GSE, nel caso in cui il prezzo MGP sia tale da risultare maggiore rispetto al Prezzo di Riferimento, il GSE sarebbe esposto ad un rischio prezzo nell'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a soddisfare la consegna fisica del contratto alla controparte *in bonis*. Pertanto, in tal caso il GSE regola con la controparte *in bonis* la differenza tra il Prezzo MGP ed il Prezzo di Riferimento.

Il Prezzo di Riferimento è pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e un prezzo corrispondente alla stima della massima esposizione annua/valore residuo del Fondo, espressa in €/MWh, che il GSE copre mediante il proprio intervento (di seguito Delta Garanzia -  $\Delta_{GAR}$ ).

$$P_{RIF} = P_{RIS} + \Delta_{GAR}$$

*Spunto di consultazione n.11* - Per l'aggiornamento dei Prezzi di Riserva nonché per la definizione dei Prezzi di Riferimento si suggeriscono altri elementi da poter considerare al fine di contenere il rischio di inadempimento del Venditore di un contratto PPA e, conseguentemente, gli oneri a carico del GSE, connessi al suo intervento in qualità di operatore di ultima istanza? Ai fini della partecipazione alla misura, qual è il Delta Garanzia minimo ritenuto soddisfacente?

Ai fini dell'attivazione della clausola di *stop loss* si ritiene opportuno considerare il Prezzo MGP o altri riferimenti?

Il GSE subentra come utente del dispacciamento nei confronti della controparte Venditrice, gestendone l'energia prodotta e immessa in rete e garantendo la prosecuzione del contratto PPA con l'Acquirente per tutti i volumi negoziati.

Nel caso in cui la produzione dell'impianto non sia sufficiente a coprire i volumi oggetto di PPA:

- con Prezzo MGP < Prezzo di Riferimento

il GSE e la controparte *in bonis* effettueranno un settlement con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico.




Figura 5: Default Venditore:  $P_{mercato} < P_{RIF}$

- con Prezzo MGP  $\geq$  Prezzo di Riferimento:
  - il GSE e la controparte *in bonis* effettueranno un settlement con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico;
  - la controparte *in bonis* restituisce al GSE la differenza tra il Prezzo di Riferimento e il Prezzo di Vendita dell'energia del GSE (pari al Prezzo di Mercato in esito allo sbilanciamento a programma).




Figura 6: Default Venditore:  $P_{mercato} \geq P_{RIF}$

La mancata restituzione della differenza tra il Prezzo MGP e il Prezzo di Vendita dell'energia costituisce causa di risoluzione del Contratto di Adesione.

Il Contratto di Adesione prevede anche il trasferimento all'Acquirente *in bonis* delle GO riconosciute all'impianto.

Il GSE annulla nei confronti dell'Acquirente *in bonis* un quantitativo di GO in misura pari all'energia elettrica fornita e oggetto del contratto PPA. Le GO sono annullate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di fornitura.

## **Allegato 1 Proposta di Condizioni Generali del Contratto di Adesione**

Nel seguito sono riportate le clausole generali che gli Operatori dovranno accettare in fase di richiesta di qualifica, come previste dalle Regole Operative predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") in attuazione dell'articolo 8, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 152 del 20 giugno 2025 (nel seguito, anche "Regole Operative").

Con la richiesta di qualifica, l'Operatore dichiara di aver preso visione e di accettare le presenti condizioni generali, comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche "Condizioni generali"). Si rammenta che al Contratto di Adesione si applicano inderogabilmente le Condizioni generali sotto riportate e le condizioni particolari relative a quanto oggetto di contrattualizzazione c.d. *Power Purchase Agreement* (di seguito, "PPA") previste nella comunicazione di attivazione del servizio di garanzia di ultima istanza.

### **PARTE GENERALE**

#### **PREMESSE**

- 1) Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito, anche "D. Lgs. 199/21"), adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2023 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per le finalità generali di promozione delle energie rinnovabili in Italia, tra cui l'adozione di contratti a lungo termine per l'acquisto di energia rinnovabile, come i PPA, al fine di incentivare la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2) l'articolo 28 del D. Lgs. 199/21, al comma 2, stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito, anche "MASE") può fornire indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (nel seguito, anche "GME") affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili;
- 3) il GME, ai sensi della Disciplina del Mercato Elettrico di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, così come integrata dall'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 199/21, ha introdotto il mercato elettrico per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (di seguito, "MPPA");
- 4) l'articolo 28 del D. Lgs. 199/21, al comma 2 *bis*, dispone che, ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siano stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza per la

- gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto;
- 5) l'articolo 28 del D. Lgs. 199/21, al comma 2 *ter*, prevede che agli oneri derivanti dal subentro del GSE in qualità di garante di ultima istanza si provveda, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, destinati al MASE;
- 6) ai sensi dell'articolo 28, comma 2 *bis*, prima parte, del D. Lgs. 199/21, in data 30 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 152 del 20 giugno 2025 (nel seguito, "Decreto"), che stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali deve essere sviluppata la piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili e definisce, altresì, i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza dei contratti PPA;
- 7) ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lett. b) e c) del Decreto:
1. sono ammessi a presentare offerte di vendita sul MPPA unicamente i soggetti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio e/o autorizzati e che soddisfino i requisiti individuati dal GSE con le Regole Operative (nel seguito, anche "Venditori");
  2. sono ammessi a presentare offerte di acquisto sul MPPA unicamente i soggetti titolari di punti di prelievo che soddisfino i requisiti individuati dal GSE con le Regole Operative (nel seguito, anche "Acquirenti");
- 8) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto, il GSE, previa consultazione pubblica, trasmette al MASE per l'approvazione la proposta, definita d'intesa con il GME per quanto di competenza, di Regole Operative per disciplinare:
- *a) le modalità per la definizione e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti PPA, nonché i limiti alle quantità negoziabili di cui all' articolo 3, comma 5;*
  - *b) le modalità di definizione e di aggiornamento periodico dei prezzi di riserva che il GSE nel ruolo di operatore di ultima istanza applica ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, ai fini della determinazione, nell'ambito della Disciplina del Mercato Elettrico, dei prezzi ai 10 quali è previsto il subentro del GSE nel contratto PPA in caso di inadempimento di una delle controparti. I prezzi di riserva sono definiti in modo da limitare il rischio della controparte e da contenere gli oneri a valere sui proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;*
    - *c) le modalità mediante le quali il GSE subentra nel contratto di dispacciamento della controparte venditrice nel caso di suo inadempimento;*
    - *d) gli schemi contrattuali per la disciplina del rapporto tra il GSE in qualità di operatore di ultima istanza e la controparte interessata;*
    - *e) le modalità attraverso le quali sono svolte le verifiche di cui all'articolo 6";*
- 9) il rilascio della qualifica da parte del GSE è un presupposto necessario per la partecipazione di Acquirenti e Venditori sul MPPA;
- 10) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, con deliberazione **XXX** del **XX/XX/XXXX** adottata dall'ARERA, su proposta del GSE, sono stabilite la misura e le modalità di applicazione da parte del GSE dei corrispettivi a carico degli Operatori per l'accesso alla garanzia di ultima istanza;

- 11) la validità della qualifica del GSE è limitata all'anno solare ed è rinnovabile mediante il pagamento del corrispettivo amministrativo ( $C_{AMM}$ ), secondo le modalità e le tempistiche previste nelle Regole Operative;
- 12) ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, in caso di inadempimento del Venditore o dell'Acquirente del contratto PPA, il GSE subentra, in qualità di garante di ultima istanza, nella posizione dell'Operatore inadempiente nei confronti della controparte non inadempiente (anche "controparte *in bonis*");
- 13) l'Operatore, nel caso in cui rientri tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di trasmettere al GSE e di aggiornare, almeno annualmente, la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del Portale informatico Area Clienti;
- 14) per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni generali, si rinvia alle disposizioni di cui alle Deliberazioni sin qui richiamate e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati, alla Disciplina del mercato elettrico e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, e all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile, nonché a quanto riportato nelle Regole Operative;
- 15) le dichiarazioni rese dall'Operatore con la richiesta di qualifica, le presenti Condizioni generali, i contenuti del provvedimento di qualifica e della comunicazione di attivazione del servizio di garanzia di ultima istanza costituiscono parte integrante del Contratto di Adesione, intendendosi per tale il contratto stipulato tra il Venditore o l'Acquirente e il GSE a seguito dell'avvenuto riconoscimento della qualifica del GSE;
- 16) l'Operatore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della richiesta di qualifica e/o nell'ambito delle attività in adempimento agli obblighi derivanti dal Contratto di Adesione, viene rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per l'effetto, l'Operatore è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera ed è, altresì, consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75, commi 1 e 1 *bis*, del D.P.R. 445/2000);
- 17) l'Operatore è, altresì, consapevole che tutti i dati personali nell'ambito delle attività di stipula e dell'esecuzione del Contratto di Adesione saranno trattati dal GSE in conformità alla disciplina di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

## **OGGETTO DEL CONTRATTO DI ADESIONE**

- 1) Il Contratto di Adesione ha per oggetto le modalità e le condizioni dell'attivazione della garanzia di ultima istanza prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto, nonché le modalità con cui il GSE subentra nel contratto PPA, in luogo della parte inadempiente, con la controparte *in bonis*.
- 2) Il Contratto di Adesione disciplina, altresì, il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Operatore al GSE, anche nel periodo intercorrente tra la richiesta di qualifica e il momento della negoziazione del contratto PPA sul MPPA, secondo gli importi indicati nel successivo articolo "corrispettivi".

## DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI ADESIONE

Il Contratto di Adesione decorre dalla data della comunicazione da parte del GSE all'Operatore del provvedimento di qualifica e si risolve all'estinzione del contratto PPA o, in assenza della sua stipula, al mancato rinnovo della qualifica.

## PROFILI ECONOMICI

### ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DI ULTIMA ISTANZA IN CASO DI INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI DEL CONTRATTO PPA

- 1) In caso di inadempimento dell'Acquirente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto:
  - a) il GSE subentra, per la durata residua, nel contratto PPA in luogo dell'Acquirente e regola con il GME le quantità residue di energia definite dal contratto PPA al Prezzo di Riserva ( $P_{RIS}$ ), così come disciplinato nelle Regole Operative.
  - b) il GSE determina un Prezzo di Riferimento ( $P_{RIF}$ ), pari alla differenza tra il Prezzo di Riserva e un prezzo corrispondente alla stima della massima esposizione annua/valore residuo del Fondo, espressa in €/MWh, che il GSE copre mediante il proprio intervento. Nei casi in cui il Prezzo di Mercato, così come definito nelle Regole Operative, sia maggiore o uguale al  $P_{RIF}$ , il GSE e la controparte *in bonis* (il Venditore) regolano le partite economiche con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico, mentre nei casi in cui il Prezzo di Mercato sia inferiore al  $P_{RIF}$ , il GSE e la controparte *in bonis* regolano le partite economiche con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico e la controparte *in bonis* restituisce al GSE la differenza tra il Prezzo di Riferimento e il Prezzo di Vendita dell'energia del GSE (pari al Prezzo di Mercato in esito allo sbilanciamento a programma);
  - c) la controparte *in bonis* (il Venditore) dovrà trasferire al GSE le GO riconosciute all'impianto.
  
- 2) In caso di inadempimento del Venditore ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto:
  - a) il GSE subentra nel contratto PPA in luogo del Venditore, comunicando a Terna S.p.A. (di seguito, "Terna") l'inserimento dell'impianto/degli impianti oggetto del contratto PPA nel proprio Contratto di Dispacciamento, regolando con il GME la cessione dei volumi oggetto di contratto PPA al Prezzo di Riserva così come disciplinato nelle Regole Operative.
  - b) il GSE determina un Prezzo di Riferimento ( $P_{RIF}$ ) pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e un prezzo corrispondente alla stima della massima esposizione annua/valore residuo del Fondo, espressa in €/MWh, che il GSE copre mediante il proprio intervento. Nel caso in cui la produzione dell'impianto non sia sufficiente a coprire i volumi oggetto di PPA, laddove il Prezzo di Mercato, così come definito nelle Regole Operative, sia inferiore al  $P_{RIF}$ , il GSE e la controparte *in bonis* (l'Acquirente) regolano le partite economiche con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico, mentre, laddove il Prezzo di Mercato sia maggiore al prezzo di riferimento, il GSE e la controparte *in bonis* regolano le partite economiche con il GME a Prezzo di Riserva secondo le modalità definite nella Disciplina del Mercato Elettrico e la controparte *in bonis* restituisce al GSE la

- differenza tra il Prezzo di Riferimento e il Prezzo di Vendita dell'energia del GSE (pari al Prezzo di Mercato in esito allo sbilanciamento a programma);
- c) il GSE dovrà trasferire alla controparte *in bonis* (l'Acquirente) le GO riconosciute all'impianto/agli impianti oggetto del contratto PPA.

## CORRISPETTIVI

- 1) L'Operatore è tenuto a versare al GSE i corrispettivi nella misura determinata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Decreto, dall'ARERA con deliberazione n. XX del XX/XX/XXXX.
- 2) I corrispettivi dovuti sono costituiti dal corrispettivo amministrativo CAMM, a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la procedura per il riconoscimento e il rinnovo della qualifica e per le verifiche di cui all'articolo 6 del Decreto, e dal corrispettivo per la garanzia CGAR, il quale comprende la componente CAMG, che copre le spese amministrative del regime di garanzia, la componente CRISK, relativa ai normali rischi inerenti alla concessione della garanzia a copertura del rischio di inadempimento, e la componente CK, per garantire un'adeguata remunerazione annua del capitale.
- 3) L'Operatore è tenuto al versamento del  $C_{AMM}$  al momento della richiesta di qualifica e annualmente fino all'eventuale stipula del contratto PPA, entro i 30 giorni dalla fattura pubblicata dal GSE entro il primo trimestre di ogni anno.
- 4) L'Operatore è tenuto a versare il corrispettivo di garanzia  $C_{GAR}$  nella misura determinata e aggiornata dal GSE, entro 30 giorni dalla fattura pubblicata dal GSE entro il primo trimestre di validità del Contratto di Adesione.
- 5) Le modalità di determinazione degli importi da versare per entrambi i corrispettivi, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'ARERA n. XX del XXXXX e della relativa fatturazione sono definite dal GSE secondo quanto previsto nelle Regole Operative.

## OBBLIGHI

### RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

- 1) Il GSE, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, svolge il ruolo di garante di ultima istanza in caso di inadempimento dell'Operatore che abbia stipulato un contratto PPA, subentrando nella relativa posizione contrattuale nei confronti della controparte *in bonis*.
- 2) Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e i soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati o delle informazioni fornite dall'Operatore;
  - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore, delle coordinate bancarie;
  - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie;
  - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;

- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

## OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- 1) L'Operatore è tenuto a effettuare la registrazione sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto di Adesione.
- 2) Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto di Adesione e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.
- 3) L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consente a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti al medesimo direttamente imputabili.
- 4) Qualora si verifichi un utilizzo abusivo di credenziali di accesso da parte di soggetti terzi, il GSE è esente da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'Operatore.
- 5) L'Operatore è tenuto a:
  - corrispondere, nel rispetto delle tempistiche indicate dalle Regole Operative e dalle presenti Condizioni generali, i corrispettivi CAMM e CGAR;
  - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione al Contratto di Adesione;
  - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;
  - comunicare tempestivamente al GSE ogni eventuale variazione in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati nell'ambito della richiesta di qualifica;
  - conservare per l'intero periodo di validità della qualifica tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite;
  - trasmettere la documentazione richiesta dal GSE e a consentire l'eventuale svolgimento da parte del GSE dei sopralluoghi nell'ambito dell'attività di verifica prevista dall'articolo 6 del Decreto;
  - prendere visione e consapevolezza del trattamento dei dati secondo l'informativa sulla protezione dei dati in calce al presente documento;
  - ove soggetto sottoposto a verifica antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., è tenuto a trasmettere al GSE e ad aggiornare in caso di variazioni della compagine societaria e, in ogni caso, almeno con cadenza annuale, la documentazione antimafia tramite la sezione dedicata del Portale informatico Area Clienti.
- 6) L'Operatore qualificato come Venditore è tenuto, inoltre, a:
  - conferire, nella richiesta di qualifica, mandato senza rappresentanza al GSE per la stipula, nel caso in cui si renda inadempiente del Contratto PPA, del contratto di dispacciamento in immissione con Terna per tutte le UP/impianti oggetto della qualifica. In forza del predetto mandato, il GSE notificherà a Terna e, per conoscenza, al Venditore, l'inserimento di tutte le UP/impianti oggetto del contratto PPA nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dalla deliberazione ARERA n.111/06;

- non conferire mandato a un Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata dell'erogazione del servizio di garanzia di ultima istanza;
- registrare i dati richiesti da Terna sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli nel caso di eventuali variazioni;
- rispettare gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del DPCM 11 maggio 2004;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'impianto/impianti oggetto del contratto PPA, nonché ogni eventuale impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni altro provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/impianti stesso/i.

## **VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, il GSE effettua le verifiche di corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal Venditore in virtù dei contratti PPA negoziati sul MPPA e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili.
- 2) Il GSE effettua controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, allo scopo di accertare la sussistenza ovvero il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica, necessari per acquistare e vendere contratti PPA da parte dei soggetti interessati, nonché al fine di verificare la rispondenza di quanto effettivamente realizzato con quanto dichiarato dall'Operatore nell'ambito della richiesta di qualifica.

L'accertamento dell'insussistenza ovvero della perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla qualifica. In tali casi, il GSE comunica la decadenza dalla qualifica al GME, il quale intraprende le azioni previste nella Disciplina del Mercato Elettrico.

## **PROFILI CONTRATTUALI**

### **CESSIONE DELL'IMPIANTO**

L'Operatore qualificato come Venditore, laddove sia intervenuta la variazione di titolarità dell'impianto/degli impianti oggetto della qualifica, è tenuto a presentare la richiesta di variazione di titolarità mediante l'apposita funzionalità presente sul portale GSE.

### **RECUPERO CREDITI**

- 1) Il GSE recupera gli importi dovuti dall'Operatore in forza del Contratto di Adesione, anche mediante la compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra l'Operatore e il GSE.
- 2) Resta salvo il diritto del GSE di richiedere in via giudiziaria l'eventuale risarcimento del danno.

## **RITARDATO PAGAMENTO**

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese sostenute, in caso di ritardato pagamento, totale o parziale, dei corrispettivi spettanti al GSE, l'Operatore è tenuto al pagamento degli interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse ai sensi dell'articolo 1284 c.c.

## **SUBENTRO DEL GSE NEL CONTRATTO PPA**

Il GSE subentra nel contratto PPA in luogo dell'Operatore inadempiente in caso di comunicazione di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza resa dalla controparte in bonis e trasmessa dal GME al GSE a seguito dell'inadempimento della controparte.

## **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto di Adesione:

- nel caso di inadempimento degli obblighi previsti nel paragrafo Obblighi dell'Operatore;
- nel caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo CGAR;
- nell'ambito delle verifiche o dei procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui dovessero sopravvenire modifiche e/o aggiornamenti aventi ad oggetto la documentazione trasmessa ai fini del riconoscimento della qualifica;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, laddove lo stesso sia assoggettato ai controlli e alle verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ADESIONE**

- 1) Il Contratto di Adesione si intende risolto:
  - in caso di estinzione del contratto PPA a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione del GME afferente all'estinzione stessa del PPA;
  - nell'ipotesi in cui il GSE sia già subentrato in precedenza nel PPA e la parte in bonis si renda inadempiente;
- 2) Il GSE si riserva, in ogni caso, di risolvere il Contratto di Adesione qualora l'Operatore non si sia adoperato tempestivamente per rimuovere la causa che ha determinato la sospensione del Contratto.

## **RECESSO DAL CONTRATTO**

- 1) Antecedentemente alla stipula del PPA, l'Operatore ha la facoltà di recedere dal Contratto di Adesione inoltrando la comunicazione al GSE mediante l'apposita funzionalità presente sul portale applicativo o, in caso di indisponibilità del suddetto portale, a mezzo PEC all'indirizzo [gspespa@pec.gse.it](mailto:gspespa@pec.gse.it). A decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione del recesso, il Contratto di Adesione si intenderà risolto con conseguente decadenza dalla qualifica.

- 2) Durante il periodo in cui è attivo un contratto PPA, l'eventuale recesso dal Contratto di Adesione è comunque subordinato alla chiusura del contratto PPA registrato presso la piattaforma MPPA del GME. Il GSE, sulla base delle informazioni comunicate dal GME, provvederà alla chiusura del Contratto di Adesione compatibilmente con le tempistiche di cui alla Disciplina del Mercato Elettrico.

## **MODIFICHE CONTRATTUALI**

Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto di Adesione, in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.

## **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti del Contratto di Adesione devono essere mediante le apposite funzionalità presenti sul portale applicativo o, in caso di indisponibilità del suddetto portale, a mezzo PEC all'indirizzo [gsepa@pec.gse.it](mailto:gsepa@pec.gse.it).

## **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto di Adesione e degli atti da esso richiamati, il GSE e l'Operatore convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DEL MECCANISMO DI SUPPORTO DI CUI AL DM n. 152 DEL 20 giugno 2025.**

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Titolare del Trattamento dei dati nell'ambito della qualifica dei soggetti che intendono negoziare sul mercato dei PPA e per la successiva stipula del contratto di adesione alla garanzia di ultima istanza è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche GSE) con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) - Pec: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it).

### **2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il GSE, ove necessario, per le finalità del trattamento di cui sopra, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del GDPR.

### **3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, trasmessi dai soggetti richiedenti la qualifica a negoziare sul mercato PPA e per la successiva stipula del contratto di adesione alla garanzia di ultima istanza. Qualora il Titolare del Trattamento intenda trattare i dati per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tali ulteriori trattamenti dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità sopra descritte.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 28 commi 2 *bis* e 2 *ter* del D. Lgs. 199/21 nonché nel decreto attuativo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 152 del 20 giugno 2025 (nel seguito, "Decreto").

#### **4. DATI PERSONALI TRATTATI**

Il trattamento dei dati personali relativo alla qualifica dei soggetti che intendono negoziare sul mercato dei PPA e alla successiva stipula del contratto di adesione alla garanzia di ultima istanza è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal sopra citato quadro normativo di riferimento nonché dagli atti normativi comunitari e nazionali presupposti o correlati.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati di natura tecnica (es. dati relativi all'impianto);
- dati di natura amministrativa/autorizzativa.

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del servizio offerto dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

#### **5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **6. CONSERVAZIONE DEI DATI**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicitari del GSE.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

#### **7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi, esclusivamente per finalità amministrative o istituzionali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero dell'Economia, l'ARERA, TERNA SpA e il GME S.p.A, nonché con tutti i soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione dei dati medesimi sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse al procedimento amministrativo.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

## 8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai Soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso specifico in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o certificata [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it), purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

## 9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, ai soggetti interessati.

## **Allegato 2 Proposta per la definizione della misura e delle modalità di applicazione del corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza del GSE, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto.**

### **1. Premessa metodologica**

Ai fini della presente proposta è necessario fare riferimento alla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)* (nel seguito la Comunicazione).

La Comunicazione fissa i principi per determinare quando le garanzie statali configurano aiuti di Stato e come quantificare e valutare questi aiuti rispetto alle regole di concorrenza dell'UE.

Trattandosi nella specie di uno strumento che non si configura come aiuto di Stato è necessario conformarsi al paragrafo 3. *Condizioni che escludono l'esistenza di aiuti* della Comunicazione.

Più in particolare, essendo la garanzia di ultima istanza fornita dal GSE un regime, per la determinazione dei corrispettivi di cui alla presente proposta valgono i principi e le condizioni stabilite al paragrafo 3.4. *Regimi di garanzia* della Comunicazione.

Ciò posto, ai sensi della Comunicazione, una garanzia statale non è considerata un aiuto se rispetta il "*principio dell'investitore in economia di mercato*", cioè se le condizioni sarebbero accettabili per un operatore privato.

Per escludere che un regime di garanzia configuri un aiuto di Stato, devono essere soddisfatte quindi tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusione delle imprese in difficoltà finanziaria;
- b) entità delle garanzie misurabile e limitata; le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche e prevedere:
  - un importo massimo fisso (es. non illimitato);
  - una durata limitata;
- c) copertura massima dell'80% del prestito;
- d) valutazione realistica del rischio e autofinanziamento del regime, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso.

Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio, la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito;

- e) revisione periodica dei premi: l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime;
- f) i premi di garanzia applicati devono coprire:
- sia le spese amministrative del regime;
  - sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia;
  - nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato.

Ai sensi della Comunicazione, il capitale da remunerare deve corrispondere tipicamente all'8% dell'importo garantito, ridotto al 4% nel caso di rating A+/A- e al 2% nel caso di rating AAA/AA-.

La remunerazione di tale capitale è costituita da un premio di rischio almeno pari a 400 punti base, a cui eventualmente si aggiunge un tasso risk-free<sup>3</sup> nel caso di stanziamento di risorse a copertura delle perdite. In tal caso la Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato quale tasso risk-free.

## 2. Requisiti per l'accesso alla Garanzia di Ultima Istanza

Per accedere alla garanzia di ultima istanza è necessario che i soggetti interessati ottengano una qualifica del GSE -che li abiliti alla partecipazione al MPPA- nell'ambito della quale è prevista la sottoscrizione del Contratto di Adesione con il GSE.

La validità della qualifica è limitata all'anno solare ed è rinnovabile mediante pagamento del corrispettivo.

Ai fini della qualifica i soggetti interessati devono dimostrare al GSE di possedere determinati requisiti indicati puntualmente nel capitolo 3 delle Regole Operative, tra i quali rientra ad esempio quello di non essere un'impresa in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014.

In ogni caso la garanzia di ultima istanza, in conformità con i requisiti previsti dalla Comunicazione della Commissione, copre l'80% delle obbligazioni oggetto di inadempimento restando in definitiva a carico della controparte in bonis il 20% dell'importo oggetto di inadempimento.

---

<sup>3</sup> Pertanto, per le operazioni con imprese aventi rating A+/A-, la remunerazione annua del capitale sarà almeno pari allo 0,16% (4% \* 4%) dell'importo garantito (0,08% per le operazioni con controparti AAA/AA- e 0,32% tutte le altre classi di rischio). Nel caso del regime in esame, tenuto conto della costituzione di un capitale da parte dello Stato a copertura delle perdite, in aggiunta al premio del 4% dovrà pertanto aggiungersi la componente del tasso risk-free nel calcolo del rendimento del capitale che sarà in definitiva calcolato come importo garantito \* 4% \* (4% + tasso BTP 10 anni) per imprese con rating A+/A-.

Ai fini della concessione della garanzia, le imprese devono presentare un *rating* della scala S&P o analoghe agenzie di rating almeno pari a quello previsto dalla Disciplina del Mercato e comunque non inferiore a livello di investment grade.

Con approccio prudenziale e conservativo, nel primo periodo di avvio del regime, si prevede di concedere garanzie a valere di nuovi contratti PPA fintantoché l'esposizione complessivamente assunta non risulti superiore alle risorse disponibili sul Fondo, fermo restando la definizione di criteri attuariali e stocastici a valle della concessione delle prime operazioni, valorizzando i dati progressivamente raccolti (cfr. par. 4) che consentano di definire congrue metodologie di accantonamento allineate alle best practice.

Resta ferma la facoltà del GSE di utilizzare le risorse del Fondo per finalità di mitigazione del rischio e/o trasferimento del rischio, valorizzandone l'eventuale effetto leva che ne conseguirebbe.

### 3. Composizione del corrispettivo per la garanzia

Per conformarsi alle indicazioni della Comunicazione, si propone la definizione di un corrispettivo per la garanzia calcolato come segue:

$$C_{GAR} = C_{AMG} + C_{RISK} + C_K$$

Pertanto, il corrispettivo è composto da tre componenti:

- a) la componente  $C_{AMG}$  che copre le spese amministrative del regime di garanzia;
- b) la componente  $C_{RISK}$  relativa ai normali rischi inerenti alla concessione della garanzia a copertura del rischio di *Default*;
- c) la componente  $C_K$  per garantire un'adeguata remunerazione annua del capitale.

Il corrispettivo sarà versato a seguito della sottoscrizione del PPA, e successivamente, annualmente nel corso della durata del medesimo PPA. Il corrispettivo è dovuto su base annuale con riferimento all'anno solare a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

#### 3.1 Proposta di determinazione della componente $C_{AMG}$

La componente di costo amministrativa ( $C_{AMG}$ ) ha l'obiettivo di coprire i costi connessi alla concessione e amministrazione del regime di garanzia per la valutazione iniziale del rischio, il monitoraggio e la gestione del rischio. Pertanto, il  $C_{AMG}$  è differente rispetto al costo amministrativo ( $C_{AMM}$ ) relativo alla copertura dei costi per la procedura di qualifica e che va in ogni caso corrisposto al GSE anche in assenza di attivazione di un Contratto di adesione (cfr. paragrafo 'Proposta di determinazione del ( $C_{AMM}$ )).

•

#### 3.2 Proposta di determinazione della componente $C_{RISK}$

Secondo la Comunicazione, le caratteristiche di un regime di garanzia devono essere basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. Fermo restando tale principio, che impone che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono

conformi alle condizioni di mercato, è necessario tenere presente che poiché il meccanismo è attualmente in fase di sviluppo e riguarda la fornitura di coperture di garanzia attualmente non disponibili sul mercato italiano, non è possibile stimare con sufficiente certezza i volumi e i prezzi dell'energia elettrica, nonché il profilo di rischio dei potenziali richiedenti e pertanto, in conformità con le previsioni della Comunicazione della Commissione, risulterà necessario revisionare almeno annualmente la metodologia.

Per determinare il rischio di default, il GSE si baserà sul rating creditizio dell'impresa fornito da un'agenzia di rating riconosciuta. Nei casi in cui il richiedente disponga di una garanzia della propria società madre e tale garanzia copra tutte o almeno una parte sostanziale delle obbligazioni, la componente  $C_{RISK}$  si baserà sul rating creditizio della società madre.

Per maggiori dettagli in merito al funzionamento del subentro del GSE nella posizione del Venditore o dell'Acquirente in *Default* e ai relativi prezzi, si rinvia alle Regole Operative.

Si riportano di seguito le principali logiche di calcolo della componente  $C_{RISK}$ .

Il Corrispettivo  $C_{RISK}$  è calcolato annualmente come di seguito:

$$C_{RISK} = PD * \% \text{ copertura} * VR * (1-r)$$

dove:

- $PD$  = probabilità di default in funzione del merito creditizio in coerenza con quanto previsto nella Comunicazione;
- $\% \text{ copertura}$  = percentuale di copertura garantita da GSE, pari all'80% del valore dell'inadempimento in coerenza con quanto previsto nella Comunicazione;
- $VR$  (Valore Residuo atteso) = stima del valore residuo atteso dell'esposizione contrattuale in caso di default della controparte, a sua volta dipendente da:
  - il differenziale tra prezzo di riserva in caso di subentro e stima del prezzo di mercato
  - i volumi scambiati mediante PPA
  - la massima perdita che il GSE accetta di tollerare (cd. *Stop-loss*) in relazione all'andamento dei prezzi di mercato e definito in sede di concessione della garanzia
- $r$  (*recovery rate*) = flussi di recupero positivi netti in caso di subentro nel contratto (es. mediante escussione delle fidejussioni fornite dalla controparte in default)

I valori associati a tali componenti saranno oggetto di revisione annuale per adeguare le stime ai tassi di perdita e recupero effettivi sulla base dei dati storici.

Pertanto, conformemente a quanto previsto nella Comunicazione, il GSE aggiorna il  $C_{RISK}$  entro la fine di ogni anno solare sulla base delle variazioni degli scenari di prezzo e delle informazioni sui contratti, nonché delle variazioni comunicate dal GME, dando tempestiva comunicazione alle parti.

Si rappresenta, inoltre, che il corrispettivo  $C_{RISK}$  è differente a seconda della controparte garantita (Acquirente/Venditore).

Data l'aleatorietà di alcuni elementi considerati all'interno della formula di calcolo della componente in oggetto (stima del prezzo di mercato) si prevede che in ogni caso la controparte sarà tenuta al versamento di un corrispettivo  $C_{RISK}$  minimo.

### 3.3 Proposta di definizione della componente $C_K$

Il corrispettivo  $C_K$  è definito, in conformità con la previsione della Comunicazione della Commissione, sulla base del merito creditizio della controparte e più in particolare sarà determinato come segue:

$$C_K = \% \text{ copertura} * VR * K * (4\% + i)$$

dove:

- $VR =$  (cfr. formula  $C_{RISK}$ )
- $\% \text{ copertura} =$  (cfr. formula  $C_{RISK}$ )
- $i =$  tasso risk free, costituito dal rendimento del BTP a 10 anni al momento della concessione
- $K =$  capitale adeguato da costituire coerente con le previsioni della Comunicazione della Commissione e determinato in funzione del merito creditizio come di seguito riportato:

Classe di rischio S&P o equivalenti	K
AAA	2%
AA	2%
A	4%
BBB	8%

### 4. Cenni preliminari circa la possibile introduzione di modelli stocastici per il calcolo del corrispettivo e la verifica di sostenibilità del regime

Al fine di potenziare la stabilità del regime, il GSE prevede inoltre di prendere in valutazione l'utilizzo di modelli stocastici ai fini di definire stime che tengano conto anche degli scenari avversi.

Il ricorso a strumenti di valutazione di natura stocastica aggiungono ulteriori elementi di aleatorietà rispetto a quanto discusso nel paragrafo 2.3. Tali variabili aleatorie si basano su comportamenti storici e scenari di mercato. In conformità con la Comunicazione della Commissione, il premio dovrà storico si deve basare sul tasso effettivo di perdita del regime, una volta che si avrà a disposizione un periodo di tempo ragionevole per condurre le analisi.

L'obiettivo a tendere è quello di incorporare all'interno del corrispettivo il possibile andamento di fenomeni incerti o casuali anche sulla base dei comportamenti storici. A titolo puramente esemplificativo, sarà valutata l'introduzione di un modello stocastico per considerare nel premio il rischio di inadempimento che tenga in considerazione il mancato rispetto di accordi PPA per via dell'andamento dei prezzi di mercato (*variabili price dependent*).

Tale analisi risulteranno inoltre propedeutiche per la valutazione di sostenibilità del regime e per la valutazione della adeguatezza delle risorse individuate a copertura delle perdite attese connesse all'effettiva esposizione via via garantita.

### **5. Corrispettivo amministrativo a copertura dei costi di qualifica ( $C_{AMM}$ )**

In aggiunta al corrispettivo da corrispondersi quale premio per la garanzia concessa dal GSE ( $C_{GAR}$ ), per quanto concerne l'attività di qualifica si prevede un corrispettivo amministrativo ( $C_{AMM}$ ) a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la procedura di qualifica e delle verifiche, versati in sede di richiesta della qualifica, (€/kWh sulla base della massima quantità negoziabile) e successivamente, annualmente a seguito dell'ottenimento della qualifica, nel corso della durata della permanenza sul MPPA. Il corrispettivo è dovuto su base annuale con riferimento all'anno solare a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. Le qualifiche ottenute nel corso dell'anno sono soggette al pagamento dell'intera quota.

Per il ( $C_{AMM}$ ) del Venditore si fa riferimento al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". In particolare:

- per la determinazione del ( $C_{AMM}$ ) da applicare in sede di qualifica si fa riferimento ai valori dei corrispettivi per istruttoria (€/kW) di cui ai paragrafi nn. 1 e 2 dell'Allegato I del suddetto decreto, sulla base del mix delle fonti da qualificare;
- per la determinazione del ( $C_{AMM}$ ) da applicare annualmente, dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la qualifica, si fa riferimento ai valori dei corrispettivi per scaglioni di potenza (€/kW) di cui al paragrafo n. 3 dell'Allegato I del suddetto decreto, sulla base del mix delle fonti qualificate.

Per l'Acquirente il ( $C_{AMM}$ ) da corrispondere in sede di qualifica e annualmente dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la qualifica, è pari a 0,05 centesimi di €/kWh da applicare al volume massimo di energia acquistabile in relazione ai punti di dispacciamento in prelievo.

Come anticipato nel paragrafo "3.1 Proposta di determinazione della componente ( $C_{AMG}$ )", si precisa che il corrispettivo ( $C_{AMM}$ ) è dovuto anche in assenza di attivazione di un Contratto di Adesione con il GSE.